L'UFFICIO TECNICO

Data 09-2022
Pagina 78/81
Foglio 1 / 4

Il criterio della probabilità nella responsabilità per danno ambientale

▶ di Paolo Costantino

Avvocato esperto di tematiche ambientali

In giurisprudenza vige il principio del "più probabile che non" per determinare – o escludere – le possibili responsabilità dei soggetti "probabilmente" coinvolti con il fenomeno inquinante

In diritto penale, esiste una regola generale sulla punibilità degli imputati che riporta una regola fondamentale che non trova sempre analogie nelle altre branche del diritto, come ad esempio in quello ambientale (e civile), dove le regole del gioco, su tale specifico aspetto, finiscono con l'essere diverse per la natura degli interessi in campo.

Secondo l'art. 533 del codice di procedura penale, il giudice pronuncia la sentenza di condanna "*se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio*".

Una simile impostazione risente naturalmente di una fondamentale norma riportata nella Costituzione, laddove all'art. 27, comma 2 si stabilisce che "*l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*". Si tratta della nota "presunzione d'innocenza" che caratterizza i procedimenti penali in Italia e che porta (*recte*: dovrebbe portare) a ritenere sempre innocenti gli imputati quantomeno sino alla pronuncia di una condanna, che deve essere emessa, come visto, soltanto "*al di là di ogni ragionevole dubbio*".

Questo impianto non trova analoga applicazione e

095326

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

iStock.com/Tuayai

simile riscontro in altri settori dell'ordinamento, in particolare nel diritto civile, che invece è pieno di disposizioni secondo le quali la responsabilità si può anche solo presumere perché più probabile rispetto all'innocenza: si pensi ad es. all'art. 2051, Danno cagionato da cosa in custodia, secondo il quale "*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*"; in altre parole, come regola generale il custode viene considerato colpevole di tutto quanto procurato dalle cose in sua custodia (qualcuno – il custode – parcheggia l'auto che gli è stata prestata accanto ad un altro veicolo, l'auto prende fuoco e danneggia il veicolo) e può salvarsi – dalla presunzione di colpevolezza – solo dimostrando il caso fortuito (nell'esempio di prima, un soggetto terzo appicca il fuoco all'auto in custodia determinando la serie di danni). Analoghi esempi si rinvengono in tema di circolazione stradale (art. 2054, comma 2 c.c.: *nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli*) oppure in caso di rovina di edifici (art. 2053 c.c.: *il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione*): in entrambi i casi (come in tanti altri) la norma presume la responsabilità in capo a chi riveste una determinata qualifica (conducente di veicolo, proprietario dell'edificio crollato), ammettendo, però, la prova contraria, in capo naturalmente a quello stesso soggetto (che, quindi, è chiamato a discolparsi, a dimostrare cioè che i fatti non sono andati nella realtà come la norma ha immaginato nella teoria).

La stessa impostazione presente in ambito codicistico trova ormai diffusa applicazione anche in campo ambientale. Dopo una iniziale applicazione analogica nelle pronunce delle giurisprudenza, oggi questo principio è sicuramente suggellato dal Consiglio di Stato (v. adunanza plenaria n. 10/2019) in cui si rammenta (e conferma) la posizione secondo cui va confermata la tesi che si fonda "*nell'inquadrare il danno all'ambiente nel paradigma generale della responsabilità ci-*

095326

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

vile", dando così una definitiva apertura verso l'applicazione dei parametri codicistici – di cui meglio si dirà in seguito – ai casi di danno ambientale e di ricerca delle corrispondenti responsabilità, in una maniera a questo punto più rigorosa di quanto previsto nell'ordinamento penale.

Stando così le cose, anche in diritto ambientale sono entrate le valutazioni e le considerazioni tipiche dell'accertamento delle responsabilità civili. Tra queste, occorre soffermarsi sulla regola del c.d. "più probabile che non", che ormai sottende a tutte le valutazioni di responsabilità sulla materia che ci occupa. Per dirla in termini generali, questa regola – di derivazione anglosassone – implica che rispetto ad ogni enunciato "*si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra*" (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 13872/2020). In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica "*che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l'autenticità – che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa*" (Cass. civ. cit.).

Partendo da tutte queste considerazioni, si segnala una sentenza invero non recente (T.A.R. Puglia, Bari, n. 1367 del 16 settembre 2021) che però non risulta appellata e, come tale, ha assunto (da poco) carattere di definitività.

Secondo questa pronuncia "*in tema di responsabilità ambientale, la sussistenza del nesso di causalità tra azione (od omissione) dell'autore della contaminazione e superamento – o il pericolo di superamento – dei limiti di contaminazione va accertata secondo il canone del 'più probabile che non', essendo sufficiente per l'amministrazione dimostrare – anche sulla base di elementi indiziari – un grado di probabilità maggiore della opposta possibilità e non, invece, necessario raggiungere un livello di probabilità prossimo alla certezza*". Per superare il ragionamento presuntivo consentito all'autorità, il soggetto individuato come responsabile dell'inquinamento è gravato dell'onere della prova contraria e quindi "*deve, a sua volta, fornire specifiche prove idonee a dimostrare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra specifica attività debba addebitarsi la condotta causativa della contaminazione, non potendosi limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi*".

Ricostruendo i fatti di causa – che vale la pena ricordare per la potenziale ripetizione di casi simili – una società comunicava all'amministrazione provinciale competente i risultati delle indagini ambientali effettuate su un'area su cui era presente un punto vendita di carburanti di cui la stessa società era stata, per lungo tempo, proprietaria, prima, e conduttrice, poi, e che, appena dopo le predette indagini, era stato oggetto di cessione, nella forma del ramo d'azienda, in favore di altra società. Dalle predette indagini era emerso che nel sottosuolo su cui sorgeva l'attività risultavano presenti concentrazioni di piombo superiori alla relativa soglia di contaminazione (CSC) prevista. In considerazione di ciò, al fine di individuare il responsabile della predetta contaminazione, la provincia avviava il procedimento *ex* art. 245, d.lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U. Ambiente), che si concludeva ritenendo la responsabilità in capo alla medesima società segnalante (in buona sostanza per il ruolo svolto nel tempo). Quest'ultima, dal canto suo, impugnava la predetta nota, ritenendo non sussistente il nesso causale tra la condotta ascritta e la contaminazione nonché del tutto assente la prova dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'imposizione degli obblighi di bonifica, anche perché il ragionamento dell'amministrazione avrebbe configurato a suo carico una responsabilità da posizione, incompatibile con la riconducibilità dell'obbligo di bonifica dei siti contaminati esclusivamente a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento, in doverosa osservanza del principio comunitario "chi inquina paga".

Sul punto il T.A.R. ha chiarito che, in tema di responsabilità ambientale, ai fini dell'imputabilità di un evento a un soggetto si rende innanzitutto necessario "*accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra azione (od omissione) dell'autore della contaminazione e superamento – o pericolo di superamento – dei limiti di contaminazione*"; dopodiché, ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto eziologico tra attività svolta nell'area e inquinamento della medesima "*deve farsi applicazione del canone del 'più probabile che non', senza necessità di raggiungere, al contrario, un livello di probabilità prossimo alla certezza*".

095326

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'UFFICIO TECNICO

Data 09-2022
Pagina 78/81
Foglio 4 / 4

iStock.com/nullplus

Nel caso di specie, le pregresse attività industriali della società ricorrente nella medesima area oggetto di procedura ambientale sono bastate ai giudici per ritenere "*che sussista un legame causale 'sufficiente' a fondare una responsabilità ambientale tutte le volte in cui l'amministrazione – pur basandosi su elementi indiziari – riesca comunque a raggiungere un grado di probabilità maggiore della opposta possibilità*". Ricordando quanto detto in precedenza a proposito della responsabilità civilistica e dell'onere della prova, il soggetto individuato (in prima battuta dall'autorità competente) come responsabile dell'inquinamento, sulla base di un ragionamento presuntivo formulato nei termini sopra indicati, può andare esente da responsabilità "*solo ove fornisca una ben più rigorosa prova liberatoria: indicare a quale altra specifica impresa debba, a ben vedere, addebitarsi la condotta causativa della contaminazione e, al contempo, fornire specifiche prove idonee a dimostrare la reale dinamica degli avvenimenti*".

Spetta, pertanto, al soggetto gravato della presunzione l'oneroso compito di fornire adeguate motivazioni e specifiche attestazioni, storiche e tecniche, circa l'impossibilità del suo contributo al fenomeno inquinante segnalato all'autorità, essendogli (ovviamente) precluso un generico riferimento a possibili coinvolgimenti di altri soggetti. Va precisato, comunque, che non si tratta di una prova difficile, ma solo di una prova ben circostanziata e dettagliata. Il soggetto che intende "discolparsi" da un'accusa – solo presuntiva, giova ricordarlo – è chiamato a dimostrare non già di chi possa essere la colpa reale (questo accertamento spetta sempre e solo all'autorità competente, in via presuntiva fino al giudizio penale, dove come visto occorre una dimostrazione probatoria più robusta) ma che detta colpa non possa essere sua, perché vi sono ragioni tecniche, temporali, pratiche e giuridiche che lo possono escludere (in maniera certa e non già presuntiva).

095326

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.